



II TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Francesco Pedoja	Presidente
dr. Lucia Dall'Armellina	Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

Letta l'istanza n. 38/2016 I.F. per la dichiarazione di fallimento di

██████████ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

Sentite le parti;

Esaminata la documentazione acquisita;

Udita la relazione del Giudice Delegato;

premesso che

- ██████████ S.r.l. ha depositato in data 25 giugno 2010 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti L.F.: il piano concordatario, prevedeva tra l'altro, nella sua formulazione definitiva, il conferimento dell'azienda in ██████████ S.r.l., con sede in Zoppola (PN), mediante un aumento di capitale *ad hoc* da deliberarsi da quest'ultima società successivamente all'omologazione del concordato preventivo e la successiva cessione a ██████████ S.r.l. della quota di ██████████ assegnata a ██████████ per effetto del conferimento. La proposta di concordato preventivo di ██████████, approvata dai creditori, è stata omologata dal Tribunale di Pordenone con decreto di data 22 dicembre 2010. A seguito del compimento di operazioni societarie e liquidatorie in esecuzione del piano, per effetto delle quali ██████████


è rimasta debitrice nei confronti di [REDACTED] della somma di Euro 1.863.586,75, [REDACTED] ha incorporato, con l'autorizzazione degli organi della procedura, [REDACTED] in data 26 gennaio 2015, non avendo [REDACTED] i mezzi finanziari per provvedere al pagamento di tale debito. [REDACTED], tornata così nella proprietà e nel possesso dell'azienda già oggetto di conferimento in [REDACTED], ha completato il processo di liquidazione dei propri beni, mediante procedure competitive ex artt. 182, 5[^] comma e 107, 1[^] comma, L.F., con risultati dagli stessi organi della procedura valutati convenienti nella situazione verificatasi, benché non tali da assicurare ai creditori il soddisfacimento nei termini indicati nella proposta concordataria;

- [REDACTED] TRENTINO ALTO ADIGE S.p.A., con ricorso depositato il 15 marzo 2016, rappresentato di essere creditore ipotecario di [REDACTED] in forza di contratto di finanziamento 21 dicembre 2007, ha chiesto di dichiarare il fallimento di [REDACTED] "anche in assenza di declaratoria di risoluzione" del concordato preventivo omologato dal Tribunale, attesa l'impossibilità di realizzazione del piano concordatario, posto che esso prevedeva il trasferimento degli immobili ipotecati ad [REDACTED] Immobiliare S.r.l., "la quale avrebbe dovuto gestire la prosecuzione dell'attività aziendale", laddove quest'ultima società è stata invece infine incorporata da [REDACTED];

ritenuto che

- non possa essere dichiarato il fallimento senza previa risoluzione ex art. 186 L.F. del concordato preventivo omologato: se è vero che, in relazione alla disciplina anteriore alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 169/2007, la Corte costituzionale era giunta a diversa conclusione, il prevalere degli elementi di negozialità nella disciplina novellata costringe a ritenere che la conformazione alla *lex concordataria* subita dal

credito concorsuale per effetto dell'omologazione del concordato consenta al creditore di reagire al (preteso) inadempimento agli obblighi assunti dalla debitrice tramite un'iniziativa, quale quella per la dichiarazione di fallimento, incompatibile con la mera esecuzione del piano e della proposta e con effetti sull'intero ceto creditorio solo nell'ipotesi prevista dall'art. 186 della legge fallimentare, cioè soltanto previa la risoluzione del "patto" concordatario e degli effetti e dei vincoli con esso creati; argomenti in tal senso si ricavano dalla giurisprudenza che ha escluso la possibilità che il debitore rinunci al concordato dopo l'omologazione ("in quanto volta a porre nel nulla gli effetti vincolanti del concordato, tale rinuncia si traduce sostanzialmente in un abbandono della relativa proposta, atteggiandosi quindi come una revoca della stessa, non più ammissibile una volta che i predetti effetti abbiano trovato formale consacrazione nel provvedimento di omologazione" (Cass., sent. 8575/2015)) e hanno già indotto giurisprudenza di merito a ritenere che l'obbligatorietà ex art.184, 1° comma, L.F. del concordato omologato "implica che, a seguito dell'omologazione del concordato, si abbiano solo due prospettive: o l'adempimento di esso, ovvero la rimozione della procedura concorsuale attraverso l'istituto della risoluzione per inadempimento" (Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 24 giugno 2015). Si deve d'altra parte considerare, in tal senso, che la risoluzione del concordato ha presupposti precisi (ed in parte, specie nel concordato con cessione dei beni, controversi) e che appare in contrasto con il sistema l'ipotesi di riconoscere che un creditore possa ottenere (direttamente) la dichiarazione di fallimento sulla base di presupposti diversi, quali sono (più semplicemente) quelli di cui agli artt. 5 e 6 della legge fallimentare e quindi anche in situazioni nelle quali l'unica via espressamente prevista, quella della previa risoluzione del concordato, non sarebbe (o non sarebbe ancora, o non sarebbe



FALLIMENTI.it

più) percorribile; ammettere una tale possibilità comporterebbe una sostanziale elusione delle regole che il legislatore ha posto per il mantenimento in essere del patto di concordato proprio in considerazione degli effetti che l'iniziativa del singolo creditore può produrre sulle posizioni giuridiche soggettive dell'intero ceto creditorio ed in relazione ad effetti verificatisi a seguito della decisione assunta dai creditori secondo il principio maggioritario;

- dichiarata inammissibile l'istanza, le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano (equitativamente in assenza di nota spese) in dispositivo,

P.Q.M.

visto l'art. 22 l.fall.,

dichiara inammissibile

il ricorso di fallimento come sopra presentato;

condanna

██████████ TRENTINO ALTO ADIGE S.p.A. alla
rifusione in favore di ██████████ S.r.l. in liquidazione delle
spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre Cassa
Avvocati.

PORDENONE, 26/04/2016.

IL PRESIDENTE